

**REGOLAMENTO (CE) N. 838/2004 DELLA COMMISSIONE****del 28 aprile 2004****relativo a misure transitorie per l'importazione di banane nella Comunità a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma, e l'articolo 57,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione <sup>(2)</sup> ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità.
- (2) Il regolamento (CE) n. 414/2004 della Commissione <sup>(3)</sup>, recante misure specifiche per l'adeguamento delle modalità di gestione dei contingenti tariffari all'importazione di banane in seguito all'adesione dei nuovi Stati membri il 1º maggio 2004, ha adottato le prime misure in vista dell'adesione dei dieci nuovi Stati membri alla Comunità. L'obiettivo di tali misure era censire gli operatori stabiliti nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 che hanno approvvigionato i mercati di tali Stati e che soddisfano i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 896/2001, per gli operatori tradizionali, e gli articoli da 6 a 12 dello stesso regolamento, per gli operatori non tradizionali. Nel contempo, i nuovi Stati membri hanno adottato disposizioni analoghe secondo le rispettive procedure nazionali.
- (3) Per agevolare il passaggio dai regimi vigenti nei nuovi Stati membri prima dell'adesione al regime d'importazione derivante dall'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, occorre adottare le necessarie misure transitorie.
- (4) Per assicurare l'approvvigionamento del mercato, in particolare nei nuovi Stati membri, occorre fissare un quantitativo aggiuntivo rispetto ai contingenti aperti per l'importazione di prodotti originari di tutti i paesi terzi di cui all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE)

n. 404/93, alle stesse condizioni tariffarie. Tale fissazione deve avere carattere transitorio e non deve pregiudicare il risultato delle negoziazioni in corso presso l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) in seguito all'adesione dei nuovi membri. Essa deve inoltre prevedere l'eventualità di un aumento del suddetto quantitativo per far fronte ad esigenze comprovate della domanda.

- (5) Il quantitativo aggiuntivo deve essere gestito utilizzando i meccanismi e gli strumenti istituiti per la gestione dei contingenti tariffari esistenti dal regolamento (CE) n. 896/2001. Tuttavia, dato il suo carattere transitorio, tale quantitativo aggiuntivo deve essere oggetto di una gestione separata rispetto ai contingenti tariffari.

- (6) Nell'ambito dei meccanismi istituiti dal regolamento (CE) n. 896/2001, è opportuno rispettare la ripartizione del quantitativo aggiuntivo tra le due categorie di operatori di cui all'articolo 2 di detto regolamento, nonché adottare le disposizioni relative alla determinazione di un quantitativo di riferimento specifico per ciascun operatore tradizionale e di un'assegnazione specifica per ciascun operatore non tradizionale. Occorre ricordare che la citata ripartizione e la determinazione dei quantitativi di riferimento e delle assegnazioni, riguardano gli operatori che negli anni precedenti l'adesione hanno approvvigionato il mercato dei nuovi Stati membri.

- (7) Tenuto conto delle difficoltà incontrate per l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 414/2004, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di attestare che le banane oggetto di importazioni primarie nel periodo di riferimento 2000-2002 sono state effettivamente immesse in libera pratica nei nuovi Stati membri, e tenuto conto altresì della modifica di tale disposizione tramite il regolamento (CE) n. 689/2004 <sup>(4)</sup>, occorre prevedere la fissazione per ciascun operatore, secondo il caso, di un quantitativo di riferimento o di un'assegnazione provvisoria per il rilascio di una prima parte di titoli d'importazione all'inizio di maggio 2004. Lo scopo di tale fissazione provvisoria è consentire alle autorità nazionali competenti di effettuare i controlli e le verifiche dei documenti giustificativi presentati dagli operatori, di correggere le dichiarazioni rese in applicazione degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 414/2004 e di rettificare eventualmente le comunicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del medesimo regolamento in tempo utile prima dell'apertura di una nuova parte del quantitativo aggiuntivo.

<sup>(1)</sup> GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2587/2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 13).

<sup>(2)</sup> GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1439/2003 (GU L 204 del 13.8.2003, pag. 30).

<sup>(3)</sup> GU L 68 del 6.3.2004, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 689/2004 (GU L 106 del 15.4.2004, pag. 17).

<sup>(4)</sup> GU L 106 del 15.4.2004, pag. 17.